

E.F.



Città di Modica

DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE
N. 9 del 12.01.2018

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza della chiusura "emergenza nord Africa" nell'ambito del programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati – struttura di Accoglienza di secondo livello (MSNA) sita in Modica C.da San Filippo n.248 per una ricettività di n. 14 unità Ente gestore Società Cooperativa "La Forza della Vita" con sede legale in Modica (RG) C.da San Filippo.

L'anno duemiladiciotto il giorno quindicesimo del mese di gennaio alle ore 16,10 nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Abbate Ignazio	Sindaco	X	
Di Giacomo Orazio	Assessore	X	
Linguanti Giorgio	Vice Sindaco	X	
Lorefice Salvatore Pietro	Assessore	X	
Florida Rita	Assessore	X	
Belluardo Giorgio	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Giampiero Bella, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.

Assunta la presidenza, il Sindaco, Ignazio Abbate, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di *deliberazione* di pari oggetto, prot. n. 46557 del 22.09.2017, sottoposta dal Responsabile P.O. VII Settore e che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli

➤ del Responsabile proponente in ordine alla regolarità tecnica

➤ del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile

ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, della L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/1991;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare e far propria la proposta di deliberazione di pari oggetto richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere in merito, nell'interesse dell'Ente, per i motivi citati nella stessa proposta deliberativa.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.gov.it.

Modica li

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Gianluca Burderi, Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 15 GEN, 2018 al 30 GEN, 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:



E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.



E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Segretario Generale

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li

Il Segretario Generale



Città di Modica

PROPOSTA di DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE
SETTORE VII
POLITICHE SOCIALI

Prot. n. 16557 del 22/9/2017

Oggetto: Approvazione schema di convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza della chiusura "emergenza nord Africa" nell'ambito del programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati - Struttura di Accoglienza di secondo livello (MSNA) sita in Modica Contrada san Filippo n. 248 per una ricettività di n. 14 unità Ente gestore Società Cooperativa "La Forza della Vita" con sede legale in Modica (RG) Contrada San Filippo.

Il Responsabile del Settore VII – Politiche Sociali
Dott. Stefano Indelicato

PREMESSO che:

- che l'Ordinanza di Protezione Civile n. 33 del 28/12/2012 ha regolato la chiusura dello stato di emergenza umanitaria ed il rientro nella gestione ordinaria, da parte delle Amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale;
- che la Circolare congiunta Ministero Interno-Lavoro del 24/04/2013 ha definito le procedure riguardanti i sistemi di protezione stranieri non accompagnati (MSNA) e dei minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA);
- che la Circolare n. 43501/S6 del 12/11/2013 dell'Assessorato della famiglia precisa, fra l'altro, che il collocamento del minore in una struttura residenziale comporta la sua presa in carico da parte del servizio sociale del comune nel cui territorio la struttura è presente;
- che la Circolare prot. n. 36227/AREA IV del 22/11/2013 della Prefettura di Ragusa, facendo riferimento alla sopra citata Circolare n. 43501/S6 del 12/11/2013, dispone che i competenti servizi dei comuni interessati mantengano aggiornati i contatti con le strutture di accoglienza per minori regolarmente all'albo regionale ex art. 26 legge 22/86, al fine di consentire, nel caso e su richiesta dei soggetti responsabili del collocamento del minore in luogo sicuro, l'inserimento in tali strutture dei minori stranieri non accompagnati giunti o rintracciati sul territorio ibleo, ed il conseguente regolare avvio delle procedure di presa in carico e di apertura della tutela;
- che la Circolare n. 7 del 29/11/2013 dell'Assessorato della Famiglia chiarisce che il collocamento del minore in una struttura residenziale per minori, regolarmente iscritta All'albo regionale degli enti socio-assistenziali ex art. 26 della l.r. n. 22/86, comporta la sua presa in carico da parte dei servizi sociali del Comune nel cui territorio la struttura è presente; la competenza in ordine ai MSNA è della Direzione generale dell'immigrazione,

del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, mentre la competenza relativa ai MSNARA è assegnata al dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno;

- che le richieste inviate alle Prefetture sono, da queste ultime, inoltrate alla Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento delle libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno;
- con il Decreto Presidenziale 4 giugno 1996, n. 158 la Regione Sicilia ha provveduto ad approvare gli schemi di convenzione-tipo per le gestioni da parte dei comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla l.r. 9 maggio 1986, n.22;
- il comma 2 dell'articolo unico del Decreto 158/96 cita espressamente: "essi costituiscono, ai sensi dell'art. 54 della medesima legge (l.r. n. 22/86) atti d'indirizzo generale anche per l'erogazione delle prestazioni integrate sociali e sanitarie e per l'adeguamento degli standard organizzativi";

Considerato che, ai sensi degli artt. 20 e 23 della l.r. n. 22/86 di riordino dei servizi socio-assistenziali, la stipula delle descritte convenzioni costituisce adempimento obbligatorio ed inderogabile ove i comuni abbiano scelto per singole tipologie di servizi ed utenze la gestione indiretta avvalendosi di istituzioni in possesso dei prescritti requisiti;

Che con nota Prot. n. 3875 del 28.11.2007, agli atti al prot. n. 66661 del 12.12.2007, l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali comunica, fra l'altro, che *"nell'affidare i servizi socio assistenziali si deve fare ricorso agli schemi di convenzione tipo di cui al D.P.R.S. 158/96"*;

Considerato, inoltre, che tra questa Amministrazione e gli enti gestori di strutture in possesso dei requisiti di legge (iscritte all'albo regionale o autorizzate al funzionamento) potranno stipularsi le prescritte convenzioni secondo lo schema tipo predisposto dalla Regione ed approvato con Decreto Presidenziale 04/06/96 n. 158;

Visto il Decreto Presidenziale n. 513/GAB del 18/01/2016 con il quale sono approvati gli standard strutturali ed organizzativi per le strutture di secondo livello dei Minori Stranieri Non Accompagnati;

Vista la Circolare n. 6/2016 prot. n. 31998 del 14/10/2016 dell'Assessorato Regionale della Famiglia esplicativa del Decreto Presidenziale n. 513/GAB del 18/01/2016;

Visto il Decreto D.D.G. n. 2333 del 07/09/2017 di autorizzazione al funzionamento per la stipula di convenzioni con i Comuni per svolgere attività assistenziale a favore di Minori (MSNA) di età 14-18 anni, di genere maschile, concessa all'Ente assistenziale Cooperativa Sociale "La Forza della Vita" con sede legale in Modica (RG) Contrada San Filippo, gestore della Struttura di Accoglienza di secondo livello con sede in Modica (RG) in Contrada San Filippo n. 248 per una ricettività di n. 14 unità;

Ritenuto, per quanto sopra, di dover procedere alla stipula della convenzione con l'Ente assistenziale Cooperativa Sociale "La Forza della Vita", dalla data di stipula, e comunque dalla data del primo inserimento in comunità oltre i 12 minori MSNA già ospiti ed autorizzati, per la durata di anni 5 (cinque), fino all'inserimento di tutti i soggetti nel sistema di protezione;

Che tali somme saranno corrisposte dal Comune all'Ente Gestore appena espletate le procedure di accreditamento da parte della Prefettura competente;

Che saranno corrisposte all'Ente gestore solo le somme che la Prefettura di Ragusa trasferirà a questo ente per le dovute liquidazioni;

Che, quindi, i servizi espletati dalla Struttura per l'ospitalità dei "M.S.N.A." non comportano alcun impegno di spesa a carico del bilancio comunale;

Che, in relazione a quanto sopra, è stato predisposto apposito schema di convenzione, redatto tenendo conto quale atto di indirizzo generale gli schemi tipo approvati con Decreto Presidenziale 4 giugno 1996, n. 158;


VISTI:

- la L.R. n.22/86, artt. 16 e 17;
- Il Decreto Presidente della Regione n. 158 del 4 giugno 1996;
- accertata la propria competenza;
- la Legge Reg. N. 48/1991;
- l'O.R.E.L.;
- le normative precitate;



PROPONE

1. Di approvare lo schema di convenzione, parte integrante del presente atto, che sarà stipulata tra il Comune di Modica e la Cooperativa Sociale "La Forza della Vita" con sede legale in Modica (RG) Contrada San Filippo, gestore della Struttura di Accoglienza di secondo livello con sede in Modica (RG) in Contrada San Filippo n. 248 per una ricettività di n. 14 unità;
2. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dei Servizi Sociali - Settore VII e al Responsabile del II Settore per le rispettive competenze;
3. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Dipartimento Controllo e Contratti per gli adempimenti inerenti la stipula della convenzione;
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione unanime resa nei modi di legge, ex art. 12 l.r. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere a quanto sopra nell'interesse dell'Ente.

Il Responsabile del Settore




Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: favorevole Modica, li 28/9/2017  Il Responsabile del VII Settore
Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: favorevole Modica, li 11.01.2018  Il Responsabile del Settore Finanziario
Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del D.L.vo n.267/2000, con spesa da impegnare al cap. _____ del Bilancio 2015; Modica, li _____ Il Responsabile del Settore Finanziario


La proposta infra riportata si compone di n. _____ pagine, incluso il presente prospetto.

Visto
L'Assessore al ramo


Il Responsabile proponente


La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 9

del 12 GEN. 2018

Il Segretario Comunale


COMUNE DI MODICA

(Provincia di Ragusa)

VII SETTORE – SERVIZI SOCIALI

N° R.A.P.

Oggetto: Convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza della chiusura "emergenza nord Africa" nell'ambito del programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

L'anno duemiladiciassette, il giorno _____ del mese di _____, in Modica e nei locali dei Servizi Sociali, tra l'Amministrazione Comunale di Modica, C.F. e Partita IVA "00175500883" legalmente rappresentata dal Dott. Stefano Indelicato nato a Modica il 13.07.1954 C.F. NDLSFN54L13F258E, Responsabile del VII Settore, domiciliato per la carica presso questa Sede Comunale Servizi Sociali, Via Albanese n. 7 (Palazzo Campailla), autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione di G.M. n. _____ del _____, esecutiva; e l'Ente assistenziale Cooperativa Sociale "La Forza della Vita" con sede legale in Modica (RG) Contrada San Filippo, d'ora in avanti nel presente atto designato con il termine di "ente contraente", rappresentato dal Sig. _____ nato a _____ il _____ nella qualità di _____ della Struttura di Accoglienza di secondo livello (MSNA) sita in Modica (RG) in Contrada San Filippo n. 248 per una ricettività di n. 14 unità – autorizzata al funzionamento con Decreto D.D.G. n. 2333 del 07/09/2017 per svolgere attività assistenziale a favore di Minori di età 14-18 anni, di genere maschile, per una ricettività di n. 14 unità.

PREMESSO

– che l'Ordinanza di Protezione Civile n. 33 del 28/12/2012 ha regolato la chiusura dello stato di emergenza umanitaria ed il rientro nella gestione ordinaria, da

parte delle Amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale;

-- che la Circolare congiunta Ministero Interno-Lavoro del 24/04/2013 ha definito le procedure riguardanti i sistemi di protezione stranieri non accompagnati (MSNA) e dei minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA);

-- che la Circolare n. 43501/S6 del 12/11/2013 dell'Assessorato della famiglia precisa, fra l'altro, che il collocamento del minore in una struttura residenziale comporta la sua presa in carico da parte del servizio sociale del comune nel cui territorio la struttura è presente;

-- che la Circolare prot. n. 36227/AREA IV del 22/11/2013 della Prefettura di Ragusa, facendo riferimento alla sopra citata Circolare n. 43501/S6 del 12/11/2013, dispone che i competenti servizi dei comuni interessati mantengano aggiornati i contatti con le strutture di accoglienza per minori regolarmente all'albo regionale ex art. 26 legge 22/86, al fine di consentire, nel caso e su richiesta dei soggetti responsabili del collocamento del minore in luogo sicuro, l'inserimento in tali strutture dei minori stranieri non accompagnati giunti o rintracciati sul territorio ibleo, ed il conseguente regolare avvio delle procedure di presa in carico e di apertura della tutela;

-- che la Circolare n. 7 del 29/11/2013 dell'Assessorato della Famiglia chiarisce:

-- il collocamento del minore in una struttura residenziale per minori, regolarmente iscritta All'albo regionale degli enti socio-assistenziali ex art. 26 della l.r. n. 22/86, comporta la sua presa in carico da parte dei servizi sociali del Comune nel cui territorio la struttura è presente; la competenza in ordine ai MSNA è della Direzione generale dell'immigrazione, del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, mentre la competenza relativa ai MSNARA è assegnata al diparti-

mento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno;

– che le richieste inviate alle Prefetture sono, da queste ultime, inoltrate alla Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento delle libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno;

– che gli enti locali possono richiedere alle Prefetture competenti il rimborso delle spese sostenute per l'accoglienza di minori non accompagnati e sino all'inserimento nelle strutture dello SPRAR;

TUTTO ciò premesso;

Visto il Decreto Presidenziale n. 513/GAB del 18/01/2016 con il quale sono approvati gli standard strutturali ed organizzativi per le strutture di secondo livello dei Minori Stranieri Non Accompagnati;

Vista a Circolare n. 6/2016 prot. n. 31998 del 14/10/2016 dell'Assessorato Regionale della Famiglia esplicativa del Decreto Presidenziale n. 513/GAB del 18/01/2016;

Visto il Decreto D.D.G. n. 2333 del 07/09/2017 di autorizzazione al funzionamento per la stipula di convenzioni con i Comuni per svolgere attività assistenziale a favore di Minori (MSNA) di età 14-18 anni, di genere maschile, concessa all'Ente assistenziale Cooperativa Sociale "La Forza della Vita" con sede legale in Modica (RG) Contrada San Filippo, gestore della Struttura di Accoglienza di secondo livello con sede in Modica (RG) in Contrada San Filippo n. 248 per una ricettività di n. 14 unità;

Considerato che, ai sensi degli artt. 20 e 23 della l.r. n. 22/86 di riordino dei servizi socio-assistenziali, la stipula delle descritte convenzioni costituisce adempimento obbligatorio ed inderogabile ove i comuni abbiano scelto per singole tipologie di servizi ed utenze la gestione indiretta avvalendosi di istituzioni in possesso dei prescritti requisiti;

Ritenuto, per quanto sopra, di dover procedere alla stipula della convenzione con

l'Ente assistenziale Cooperativa Sociale "La Forza della Vita" con sede legale in Modica (RG) Contrada San Filippo, dalla data di stipula, e comunque dalla data del primo inserimento in comunità oltre i 12 minori MSNA già ospiti ed autorizzati, per la durata di anni 5 (cinque), fino all'inserimento di tutti i soggetti nel sistema di protezione;

Che, in forza della superiore normativa in merito, Il Comune di Modica si obbliga a corrispondere all'Ente Gestore la somma che sarà stabilita del Ministero dell'Interno;

Che tali somme saranno corrisposte dal Comune all'Ente Gestore appena espletate le procedure di accreditamento da parte della Prefettura competente;

Che saranno corrisposte all'Ente gestore solo le somme che la Prefettura di Ragusa trasferirà a questo ente per le dovute liquidazioni;

Che, quindi, i servizi espletati dalla Struttura ospitante i "M.S.N.A." non comportano alcun impegno di spesa a carico del bilancio comunale;

Che, in relazione a quanto sopra, è stato predisposto apposito schema di convenzione, redatto tenendo conto quale atto di indirizzo generale gli schemi tipo approvati con Decreto Presidenziale 4 giugno 1996, n. 158;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

Articolo 1- Oggetto

la presente convenzione ha ad oggetto la realizzazione e la gestione operativa di tutti gli interventi e le attività riguardanti i minori stranieri non accompagnati dalla data di stipula, e comunque dalla data del primo inserimento in comunità oltre i 12 minori MSNA già ospiti ed autorizzati, per la durata di anni 5 (cinque), fino all'inserimento di tutti i soggetti nel sistema di protezione.

Articolo 2 - Obblighi contrattuali

L'ente contraente con la stipula del presente atto si obbliga:

- ad adempiere a tutte le prestazioni per quanto riguarda i minori stra-

nieri non accompagnati, nel rispetto di tutte le normative in materia;

- a mettere a disposizione le proprie attrezzature e risorse, a rispettare quanto previsto dal D.L.vo 81/2008 e ss.mm. in materia di sicurezza e igiene del lavoro per prevenzione degli infortuni e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa e a sollevare il Comune da ogni responsabilità civile e penale verso terzi;
- a sollevare e tenere indenne il Comune di Modica da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni vigenti nonché da ogni onere che possa derivare da eventuali contestazioni, riserve e pretese, azioni di risarcimento di imprese, fornitori e terzi, ivi comprese le responsabilità derivanti da rapporto di lavoro, in ordine a quanto stabilito a fronte delle attività effettivamente realizzate a ospitare i minori stranieri non accompagnati in idonee strutture di cui al programma in oggetto, conforme a tutte le normative vigenti in materia, sollevando il Comune da ogni responsabilità.

Articolo 3 - Servizi garantiti

L'ente contraente si impegna a garantire l'accoglienza e l'assistenza dei minori ospitati nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia, i seguenti servizi:

1. Servizi di gestione amministrativa: tenuta del registro delle presenze, espletamento di tutta la documentazione necessaria per il riconoscimento dei propri diritti, quali presentazione del modulo C3, l'accompagnamento alla commissione competente per il riconoscimento della protezione internazionale, la consulenza legale agli ospiti, la richiesta del permesso di soggiorno, il suo rinnovo, il titolo di viaggio, tessera sanitaria, codice fiscale, carta d'identità, iscrizione centro per l'impiego, rapporti con il Tribunale dei Minori ecc.;

2. Servizi di assistenza generica alla persona: orientamento generale sulle regole comportamentali, ecc.;

3. Servizi di pulizia e igiene ambientale: tutto quanto necessita ad assicurare il confort igienico ambientale della struttura di accoglienza al fine di garantire lo svolgimento delle attività previste;

4. Erogazione dei pasti: di prima qualità, nel rispetto delle tabella dietologica;

5. Fornitura di beni: effetti lettercci adeguati, prodotti per l'igiene personale e vestiario, ecc.;

6. Tutela: con il custode notturno;

7. Obbligo scolastico e formativo;

8. Attività sportive - ricreative ed educative;

9. Attività di assistenza socio-sanitaria: tramite il proprio medico in convenzione e i servizi offerti dal SSN;

10. Mediazione linguistica-culturale ed educazione civica;

11. Erogazione settimanale di scheda telefonica pro-capite;

12. Attività integrative e d'inserimento socio-lavorativo.

Articolo 4 - Personale

L'Ente contraente si impegna ad adibire nella comunità personale, con una formazione al ruolo che andranno ad esercitare all'interno della struttura, rispondente alle specifiche esigenze organizzative del progetto di accoglienza, così come alle caratteristiche dei beneficiari. Per lo svolgimento delle attività assegnate alla struttura, l'ente contraente si impegna a fornire il seguente personale con rapporto di lavoro subordinato:

- un coordinatore, con una presenza settimanale di 15 h, in possesso del diploma di Laurea nella "Classe delle Lauree in Scienze dell'educazione e della

formazione” o di Laurea triennale in Pedagogia, Psicologia, Servizio Sociale o discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogico;

- n. 3 Educatori Professionali e 1 Mediatore culturale/educatore, per complessivi 118 h. settimanali, in possesso del Diploma di Laurea nella “Classe delle Lauree in Scienze dell'educazione e della formazione”, così come previsto dal Decreto Ministeriale dell'Università della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 4 agosto 2000. Sono altresì validi i corsi di Laurea di secondo livello o di specializzazione in Pedagogia o discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogico. Il Mediatore Culturale dovrà essere in possesso di specifico titolo di studio;

- un ulteriore mediatore per 15 h annue per minore;

- un consulente legale per 13 h annue per minore;

- n. 1 Ausiliario per 15 h settimanali, da adibire alle pulizie dell'alloggio ed al servizio personale degli ospiti in rapporto alle loro esigenze.

La figura del mediatore culturale e/o linguistico può essere fornita attingendo ad apposito albo distrettuale dei mediatori al fine di migliorare l'efficacia del servizio, nel rispetto delle nazionalità e delle diverse tipologie dei bisogni espressi dai minori.

Nelle ore notturne deve essere garantita da parte dell'educatore/mediatore la presenza in struttura con disponibilità notturna. Per i profili di natura sanitaria (medico, neuropsichiatra, logopedista, infermiere ecc.) l'ente contraente dovrà avvalersi del Servizio Sanitario Regionale garantito dall'ASP competente per territorio. Può avvalersi, altresì, per servizi integrativi della collaborazione di associazioni di volontariato iscritte al registro regionale ai sensi della l.r. 22/94 o di tirocinanti. Tali apporti devono essere considerati aggiuntivi rispetto all'organico del servizio e deve essere monitorato da operatori professionali.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale, con particolare attenzione all'interculturalità.

Al personale impiegato dall'Ente contraente con rapporto di lavoro dipendente deve essere corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di categoria ed i rispettivi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente contraente dovrà, su richiesta, fornire apposita documentazione.

L'Ente contraente deve trasmettere all'ente locale il curriculum e i certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto della immissione in servizio del personale. Si impegna, inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori. L'Ente locale si riserva di chiedere all'ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito della buona condotta dei singoli operatori. L'ente contraente si assume, infine, l'onere della copertura assicurativa dei rischi derivanti da infortuni relativi sia agli operatori che agli ospiti della struttura.

Articolo 5

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'ente locale ed i singoli operatori dell'ente contraente, il quale con la presente solleva l'Amministrazione comunale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna, affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato o autonomo.

Articolo 6 - Registri

L'ente contraente è tenuto a comunicare il nominativo del referente degli atti amministrativi; ad esibire in ogni momento al Responsabile amministrativo del Comune

il registro delle entrate e delle uscite e quello delle presenze degli ospiti all'interno della struttura. Tali registri dovranno essere tenuti, dall'ente contraente, secondo quanto prevede la normativa vigente.

Articolo 7 - Rendicontazione delle spese

Le spese sostenute e rimborsabili andranno rendicontate secondo le modalità indicate dalla Prefettura competente e si riferiscono solo ed esclusivamente per Minori Stranieri non Accompagnati (M.S.N.A.).

Articolo 8 - Durata

La presente convenzione decorre dalla data di stipula, e comunque dalla data del primo inserimento in comunità oltre i 12 minori MSNA già ospiti ed autorizzati, per la durata di anni 5 (cinque), fino all'inserimento di tutti i soggetti nel sistema di protezione.

Articolo 9 - Importo

Il Comune di Modica si obbliga a corrispondere all'ente contraente la somma che sarà stabilita ed erogata del Ministero dell'Interno fino alla data di inserimento nelle strutture SPRAR, pari ad €. 45,00 pro die e pro capite, importo riferito dall'ultima circolare congiunta Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Interno del 24/04/2013, e ultima, la Circolare n. 6 del 14/10/2016 prot. n. 31998. Nessuna altra somma è dovuta all'ente contraente, in quanto i servizi espletati non comportano alcun impegno di spesa a carico del bilancio comunale. Tale quota di €. 45,00 è inoltre comprensiva dei costi del mediatore interculturale, dell'assistenza legale e dei pocket money previsto per ciascun minore straniero non accompagnato.

Articolo 10 - Esonero di responsabilità

L'ente contraente è direttamente responsabile di tutte le attività svolte nel corso ed inerenti alla presente Convenzione. L'ente contraente solleva il Comune di Modica

da qualsiasi responsabilità civile e penale in merito ad eventuali danni a cose o a persone che possono verificarsi nell'attuazione della proposta progettuale di che trattasi.

Articolo 11 - Modalità di pagamento

Le somme di cui all'articolo 7 saranno corrisposte dal Comune all'ente contraente appena espletate le procedure di accreditamento e successivamente al trasferimento delle stesse somme a questo Ente da parte della Prefettura di Ragusa.

Articolo 12 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti del comma 8, dell'Art. 3 della Legge 13/08/2010 N° 136, l'Ente assistenziale Cooperativa Sociale "La Forza della Vita" con sede legale in Modica (RG) Contrada San Filippo assume incondizionatamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e, in particolare, di quanto previsto dall'Art. 3, commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8.

Ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell'Art. 3 della Legge N° 136/2010, i componenti concordano che il presente atto dovrà intendersi risolto di diritto senza preavviso alcuno nei confronti della Cooperativa, ove risulti che le transazioni inerenti la presente convenzione siano state eseguite senza avvalersi del conto corrente bancario dedicato. In tal caso il Comune procede a darne contestuale informazione all'Ufficio Territoriale di Governo (Prefettura di Ragusa).

In caso di cessazione o decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere o quietanzare, la Cooperativa è obbligata a darne tempestiva notifica al Comune di Modica.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula della presente convenzione, il relativo atto dovrà indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

Ai sensi del comma 5 dell'Art. 3 della predetta Legge n. 136/2010, come sostituito

dall'Art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010, convertito, con modificazioni, con la Legge n. 217/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Comune e dalla Cooperativa il codice identificativo gara (CIG) [] attribuito dalla Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'A.C. provvederà ad inoltrare la richiesta di informazioni alla Prefettura U.T.G competente ai sensi dell'Art. 84, comma 3, del D.Lgs. N° 159/2011, al fine della insussistenza di cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

Le parti, in virtù di quanto sopra, dichiarano di essere a conoscenza che l'Amministrazione Comunale potrà recedere dal presente contratto ove si dovesse in seguito verificare la condizione di cui al comma 3 del richiamato Art. 84.

Articolo 13 - Registrazione convenzione

La presente convenzione, sarà sottoposta a cura e spese dell'Ente contraente alla registrazione fiscale, a norma delle vigenti disposizioni di legge. Sono parimenti a carico dell'Ente contraente le spese occorrenti per valori bollati, dattilografia e copia inerenti alla stipula della presente convenzione.

Articolo 14 - Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Ragusa.

Previa lettura e riconoscimento conforme alla volontà delle parti, il presente atto viene sottoscritto come segue:

PER L'ENTE LOCALE

IL RESPONSABILE DEL VII SETTORE

Dott. Stefano Indelicato

PER L'ENTE CONTRAENTE

